

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/714 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2019****che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini debba essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Il numero minimo per ogni Stato membro è indicato nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (3) Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2018/937 ⁽²⁾ che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. Tale decisione, che è entrata in vigore il 3 luglio 2018, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2019-2024, che inizia il 2 luglio 2019.

È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di rispecchiare le nuove regole nel numero minimo di firmatari per Stato membro che vi figura. La modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 luglio 2019, quando inizia la legislatura 2019-2024. Se tuttavia il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea dovesse essere prorogato oltre tale data, la modifica dovrebbe diventare applicabile al termine della proroga. Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I.

- (4) In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori di una proposta d'iniziativa dei cittadini sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GUL 165 I del 2.7.2018, pag. 1).

